II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1994

relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria complementare a favore della Romania

(94/369/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [1], presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che la Romania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che la Romania e la Comunità hanno concluso un accordo europeo che crea un'associazione;

considerando che con la decisione 91/384/CEE [3] il Consiglio ha deciso di accordare alla Romania assistenza finanziaria a medio termine per un importo di 375 ECU di ecu onde garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; che con la decisione 92/551/CEE [4] il Consiglio ha deciso di erogare ulteriore assistenza finanziaria alla Romania per un importo di 80 milioni di ECU;

considerando che la Romania deve comunque adottare ulteriori misure di aggiustamento e di riforma per ridurre il tasso di inflazione, liberalizzare il regime dei cambi, rafforzare la disciplina finanziaria nelle imprese ed accelerare il processo di privatizzazione;

considerando che la Romania ha concluso, nel dicembre del 1993, un accordo di principio con il Fondo monetario internazionale (FMI) in merito ad un nuovo programma economico sostenuto da un accordo di stand-by con il FMI;

considerando che le autorità rumene hanno chiesto assistenza finanziaria agli enti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri concedenti bilaterali e che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per la durata del programma una somma di circa 275 milioni di USD per rafforzare le riserve valutarie del paese, per stabilizzare il cambio e per evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che potrebbe gravemente pregiudicare il conseguimento degli obiettivi che il governo rumeno si prefigge di raggiungere con il suo nuovo programma economico;

considerando che la concessione alla Romania, da parte della Comunità, di un nuovo prestito a medio termine è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare la situazione delle riserve del paese;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Romania un prestito a medio termine per un importo massimo di 125 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti e di rafforzare la situazione delle riserve.

[1] GU n. C 134 del 17. 5. 1994, pag. 27.
[2] Parere reso il 6 maggio 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 64.
[4] GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 30.

2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Romania mediante la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito è gestito dalla Commissione in stretta consultazione con il comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e la Romania.

Articolo 2

1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità rumene, previa consultazione del comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il FMI, che la politica economica della Romania sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Romania in due quote. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota è svincolata subordinatamente all'approvazione dell'accordo di stand-by da parte del consiglio d'amministrazione del FMI.

2. La seconda quota è svincolata non prima del quarto trimestre del 1994, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, subordinatamente alla constatazione di progressi soddisfacenti nell'attuazione dell'accordo degli stand-by da parte della Romania.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale di Romania.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazioni di scadenza, né rischi di cambio o di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Romania decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. A richiesta della Romania e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Romania.

5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS